

COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DEI PROGETTI ESISTENZIALI DI VITA (PEdV)

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 22 febbraio 2024*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DEI PROGETTI ESISTENZIALI DI VITA (PEdV)

Obiettivi e valore del PedV

Il progetto esistenziale di vita, (PedV) è il documento redatto con il pieno coinvolgimento di una persona con disabilità e destinato alle seguenti finalità:

- Dare voce, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, ai desideri, alle aspirazioni profonde, salvaguardare il presidio delle abitudini di vita delle persone con disabilità;
- Rafforzare il diritto di autodeterminarsi degli interessati, permettendo loro di fruire di un'esistenza la più piena, fruttuosa e soddisfacente possibile: in particolare sotto il profilo degli affetti, della quotidianità, del benessere, della scuola, del lavoro, della cultura, della creatività, della residenza, del tempo libero, dello sport, e così via;
- Contribuire a far emergere il "migliore interesse" della persona fragile, grazie anche al coinvolgimento di una pluralità di conoscenti e di esperti
- Contribuire al rispetto delle volontà contenute nel PEdV anche nei casi in cui la famiglia non sia / non sarà più, per le ragioni più varie, in grado di assistere quotidianamente il proprio caro.

Il PEdV illustra quali siano i desideri, le aspirazioni e le abitudini dell'Interessato. La finalità è quella di contribuire affinché quanto indicato nel Progetto Esistenziale di Vita venga rispettato dalle persone chiamate in qualsiasi modo a prendersi cura - nel presente e nel futuro - dell'Interessato.

Una volta depositato, il PEdV ha valore nei confronti di tutti gli interlocutori che si prendono cura dell'interessato affinché anche loro tengano conto di quanto ivi indicato.

Terminologia e soggetti coinvolti

PROGETTO ESISTENZIALE DI VITA - Documento che indica quali siano i desideri, le aspirazioni, le abitudini, le preferenze, le idiosincrasie, le paure, le consuetudini materiali dell'Interessato.

In nessun caso e per nessun motivo assume il valore di qualsivoglia manifestazione di volontà ai fini di cui al presente regolamento e nei confronti del Comune di Fabbrico.

INTERESSATO - Soggetto destinatario-portatore del PedV.

RICHIEDENTE - Soggetto che richiede-sollecita l'avvio del processo di redazione del PEdV. Può coincidere con l'Interessato stesso o può essere un'altra persona, ad esempio un familiare esercente la responsabilità genitoriale, o altra persona legittimata, quale il tutore, ovvero il curatore e l'amministratore di sostegno nell'ambito dei poteri indicati nelle rispettive nomine.

FIDUCIARIO - Persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, di fiducia dell'interessato e/o del richiedente, scelta da lui/lei, per garantire che, qualora sia necessario, possa rendere nota la presenza di un PEdV all'interno dell'apposito Registro presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune e, pertanto, possa concorrere nella garanzia del rispetto di quanto dichiarato nel PEdV;

COMMISSIONE - Viene nominata dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, unica per i Comuni dell'Unione stessa ed è composta da tre membri, con specifiche competenze legali, psico- sociali, medico-sanitarie;

ACCOMPAGNATORE DELLA PROCEDURA (DI SEGUITO ANCHE SOLO "AP") - Soggetto che guida/supporta, incontro per incontro, l'interessato o il richiedente nella redazione formale del PEdV; è nominato dalla Commissione, viene individuato tra soggetti con specifiche competenze in ambito sociale-assistenziale, anche in collaborazione con associazioni del territorio.

UFFICIO PROGETTO ESISTENZIALE DI VITA – Per il Comune di Fabbrico è situato presso l'Unione dei Comuni Pianura Reggiana, Servizi Sociali; il PEdV verrà depositato, custodito e archiviato nell'apposito Registro dei Progetti di Vita, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fabbrico.

Libertà e gratuità del PEdV

Il processo per la redazione del PEdV è gratuito, non ci sono spese a carico dell'Interessato e/o del

Richiedente.

La scelta di redigere il PEdV è libera e autonoma, non ci sono obblighi di legge in merito.

In ogni caso tutto il processo verrà svolto tutelando la riservatezza e la tutela dei dati dell'Interessato. Qualora il Richiedente sia persona diversa dall'Interessato e quest'ultimo manifesti la volontà di non procedere con l'iter di predisposizione del PEdV, prevarrà la volontà dell'Interessato rispetto a quella del Richiedente.

Requisiti del portatore di un Progetto Esistenziale di Vita

Affinché possa redigersi un PEdV è necessario che l'interessato:

- sia residente o domiciliato nel Comune di Fabbrico;
- abbia compiuto i diciotto anni;

risulti affetto da una disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, accertata con le modalità indicate nell'art. 4 della stessa legge.

Procedimento per redigere e depositare il Progetto Esistenziale di Vita

Il Comune mette a disposizione degli interessati le informazioni necessarie per la confezione di un PEdV, attraverso i propri canali informativi e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune.

L'Interessato o il Richiedente possono contattare l'ufficio individuato presso i Servizi Sociali presso l'Unione dei Comuni Pianura Reggiana, con la modulistica messa a disposizione dal Comune, e l'ufficio controlla che sussistano i requisiti suindicati, richiedendo in particolare le seguenti informazioni e raccogliendo anche d'ufficio copia dei seguenti documenti:

- dati dell'Interessato e/o del Richiedente, se persona diversa dall'Interessato, da contattare per le successive comunicazioni (Allegato)
- indicazione del luogo in cui l'Interessato e/o il Richiedente preferiscono che venga organizzato il primo incontro
- certificato di residenza dell'Interessato (acquisizione d'ufficio)
- estratto dell'atto di nascita dell'Interessato al fine di verificare l'eventuale annotazione della presenza di un Amministratore di Sostegno, Curatore o Tutore (acquisizione d'ufficio)
- certificazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992
- Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 ed allegato modulo per il consenso al trattamento dei dati, che indichi con esattezza i soggetti che possono accedere ai dati dell'interessato. Il modulo deve essere sottoscritto dall'Interessato e/o dal Richiedente legalmente legittimato ad esprimerlo.

L'ufficio individuato presso i Servizi Sociali esamina i documenti di cui al punto precedente e, laddove non ravvisi mancanze o incongruenze rispetto ai requisiti di accesso alla procedura, li trasmette all'indirizzo PEC della Commissione.

La Commissione, una volta ricevuti i detti documenti ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alla procedura, entro 30 giorni dalla ricezione della citata documentazione individua l'Accompagnatore della Procedura che parteciperà al primo incontro con l'Interessato e/o il Richiedente.

L'Accompagnatore della Procedura entro 30 giorni dalla propria individuazione, provvede a prendere contatti con l'Interessato e/o il Richiedente per organizzare il primo incontro.

Se figura nominato ed è già in carica un Amministratore di Sostegno, un Tutore o un Curatore, la Commissione comunica loro l'avvio della procedura di redazione del PEdV, anticipando che verranno contattati dall'Accompagnatore della Procedura.

Se l'interessato è un adulto già preso in carico presso i Servizi Sociali, l'AP dovrà acquisire una copia del c.d. "progetto UVH", ossia del progetto individuale redatto dall'Unità Valutazione Handicap.

I soggetti coinvolti possono portare tale documento in occasione delle riunioni o autorizzare, per iscritto, la Commissione a chiederne copia direttamente all'UVH.

In occasione del primo incontro, l'AP raccoglierà una serie di informazioni differenti a seconda che l'Interessato coincida o meno con il Richiedente. In tale occasione, l'AP risponde ad eventuali quesiti, dubbi o richieste di chiarimento sul processo di redazione del PEdV; illustra perché è nato il Registro del PEdV, qual è il suo significato profondo e quali sono i suoi obiettivi; spiega quali saranno i passaggi per giungere al deposito del PEdV presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, chi sono i soggetti coinvolti e quali sono le forme di tutela per garantire la redazione di un PEdV nel migliore

interesse della persona debole.

Sarà cura dell'AP fissare i successivi incontri con tutti i soggetti interessati a partecipare.

A seguito di quanto emerso in occasione del primo incontro con l'Interessato, la Commissione provvede a confermare o ad individuare un nuovo Accompagnatore della Procedura, che assisterà, sosterrà ed aiuterà l'Interessato e/o il Richiedente e la famiglia nella stesura del Progetto Esistenziale di Vita.

In tale occasione anche l'Interessato e/o il Richiedente può nominare un proprio referente di fiducia che parteciperà ai vari incontri organizzati dall'AP.

Il PEdV deve essere messo a punto entro 120 giorni dalla data del primo incontro, con eventuale proroga per giustificati motivi.

L'AP è autonomo nell'organizzazione dei propri incontri con l'Interessato, con il Richiedente e con tutti i soggetti coinvolti. Ad ogni incontro l'AP redige un verbale che illustra quanto emerso durante le sedute; i verbali vengono sottoscritti dall'AP e possono essere redatti tramite la registrazione degli incontri, qualora previamente autorizzata dai soggetti coinvolti.

Una volta redatto, l'AP invia la bozza del PEdV all'Interessato ed una volta condiviso il contenuto, lo inoltra alla Commissione unitamente ai verbali degli incontri tenuti.

La Commissione, entro 7 giorni dal ricevimento dei verbali e della bozza del PEdV, fissa entro gli ulteriori 15 giorni la data per la presentazione del PEdV, convocando l'Interessato e/o Richiedente, i genitori, l'Amministratore di Sostegno o il Tutore o il Curatore ove nominati, ed i soggetti che dovranno sottoscrivere il PEdV, come di seguito specificato.

A tale incontro sarà presente anche l'AP e l'eventuale referente di fiducia nominato dall'Interessato e/o dal Richiedente che hanno seguito il processo.

Durante l'incontro, la Commissione chiede eventuali chiarimenti o approfondimenti e, se ritiene che quanto scritto nel PEdV sia coerente con i verbali degli incontri ricevuti dall'AP, sottoscrive il PEdV. Resta inteso che la Commissione verificherà che il PEdV non preveda aspetti che possono ledere i diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla salute. Ciò contrasterebbe con la finalità del PEdV stesso di perseguire il miglior interesse della persona fragile. Qualora gli scritti siano contrari a quanto definito nel presente regolamento, si intenderanno come non apposti e non opponibili all'Amministrazione Comunale.

Il PEdV deve essere sottoscritto dall'interessato e, qualora lo stesso sia impedito alla sottoscrizione, dal Richiedente e dall'Amministratore di sostegno/tutore/curatore.

Il PEdV viene in ultimo sottoscritto anche dalla Commissione e dall'AP.

Il PEdV viene redatto in tre originali, dei quali uno resta nella disponibilità dell'interessato uno viene consegnato all'AP e l'altro viene depositato in plico chiuso all'Ufficio di Stato Civile.

Il plico viene conservato in armadio dotato di chiave in possesso solo di personale autorizzato, al quale non è comunque consentito aprirlo per consultarne il contenuto.

Entro 3 giorni dalla sottoscrizione del PEdV, la Commissione, anche tramite un proprio incaricato, provvederà al deposito dell'originale del PEdV presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, che provvederà al protocollare il PEdV, inserendolo nell'apposito Registro.

Nella nota accompagnatoria devono essere indicati a cura della Commissione i soggetti autorizzati a ritirare il PEdV presso l'Ufficio di Stato Civile.

In caso di variazione di Comune di residenza dell'interessato, resta in carico a uno dei soggetti richiedenti il PEdV (interessato, richiedente, fiduciario) l'obbligo di fornire opportuna segnalazione all'anagrafe del Comune presso cui è depositata la documentazione.

Resta salva la possibilità di presentare richiesta di modifica da parte dell'interessato e del richiedente, ogni 3 anni dal deposito, al fine di aggiornare il PEdV rispetto ad eventuali cambiamenti esistenziali.

Qualora intervengano modificazioni sostanziali nella vita dell'interessato che rendono necessario un aggiornamento del PEdV, il soggetto interessato ed il richiedente possono proporre una revisione anticipata del PEdV, specificando le motivazioni di tale richiesta. Sarà la commissione a valutare l'idoneità della richiesta, attivando il procedimento di modifica.

La Commissione svolge il proprio ruolo a titolo gratuito.

Compiti dell'Ufficio "Progetto Esistenziale di Vita"

L'ufficio, collocato presso i Servizi Sociali dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, ha i seguenti compiti:

- Fornire informazioni sul Progetto di Vita, sottolineando come si tratta di una scelta gratuita e libera
- Raccogliere le seguenti informazioni e la seguente documentazione: dati dell'Interessato e/o del Richiedente, se persona diversa dall'Interessato, da contattare per le successive comunicazioni (Allegato 1), indicazione del luogo in cui l'Interessato e/o il Richiedente preferiscono che venga organizzato il primo incontro, carta d'identità dell'Interessato, certificato di residenza dell'Interessato (acquisizione d'ufficio); atto di nascita dell'Interessato (acquisizione d'ufficio) al fine di verificare l'eventuale annotazione della presenza di un Amministratore di Sostegno, Curatore o Tutore, certificazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992, Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 e allegato modulo per il consenso al trattamento dei dati;
- Esaminare la completezza dei documenti raccolti e la presenza dei requisiti di accessibilità alla procedura
- Inviare alla Commissione, tramite PEC, la documentazione raccolta
- Ricevere dalla Commissione l'originale del PEdV (in triplice copia, dei quali uno resta nella disponibilità del dichiarante, uno viene consegnato all'AP e l'altro viene depositato in plico chiuso all'Ufficio di Stato Civile)

Compiti dell'ufficio di Stato Civile

- Riceve l'originale del PEdV in triplice copia, in busta chiusa;
- Attribuisce un numero di repertorio presso l'apposito Registro
- Custodire il PEdV
- Consegnare il PEdV esclusivamente ai soggetti autorizzati a prenderne visione (ossia l'Interessato ed i soggetti legittimati per legge).
- In ragione dei compiti svolti nessuna responsabilità verrà ascritta al Comune dallo svolgimento della presente procedura e dai connessi documenti depositati, in quanto attivata a condotta in maniera volontaria dai soggetti ivi indicati.
- In caso di cambio di residenza, comunicata dall'interessato oppure dal richiedente oppure dal fiduciario, l'Ufficio di Stato Civile provvederà a trasferire il PEdV al nuovo Comune di residenza, qualora in questo Comune sia in vigore un analogo Registro, nel caso in cui invece presso il nuovo Ente non sia stato istituito un Registro per i PEdV provvederà a rendere l'atto ai soggetti autorizzati a ritirare il PEdV presso l'Ufficio di Stato Civile.
- In caso di decesso dell'interessato, il registro sarà custodito presso il Comune secondo i criteri temporali degli atti oggetto di protocollo da parte dell'Ente

Compiti della Commissione

La Commissione ha i seguenti compiti:

- Verificare i requisiti di accessibilità alla procedura alla luce della documentazione raccolta dall'impiegato comunale dell'Ufficio "Progetto esistenziale di Vita", individuato presso i Servizi Sociali integrati dell'Unione Comuni Pianura reggiana;
- Individuare l'AP che seguirà il processo di redazione del PEdV che sarà confermato o:
- Formare le persone che possono essere nominate quali AP;
- Verificare la coerenza tra i verbali di incontro redatti dall'AP ed il PEdV predisposto
- Convocare l'incontro finale di verifica del rispetto dell'iter per la redazione del PEdV e, qualora necessario, fissare un nuovo incontro per poter svolgere gli approfondimenti che ritiene opportuni
- In caso di verifiche positive, sottoscrivere il Progetto Esistenziale di Vita e provvedere al

deposito dell'originale presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune

- Tenere un registro dei procedimenti avviati e conclusi e avviati, compresi quelli non conclusi
- Tenere, qualora necessario, i rapporti con il Tribunale e con il Giudice Tutelare

Compiti dell'Accompagnatore della Procedura

L'Accompagnatore della Procedura ha i seguenti compiti:

- Assistere, ascoltare, collaborare e aiutare l'Interessato e/o il Richiedente e la famiglia nella predisposizione e nella scrittura del PEdV
- Organizzare gli incontri con tutti i soggetti che possono collaborare alla stesura del PEdV
- Redigere un verbale per ogni incontro che deve essere sottoscritto dallo stesso AP - Inviare alla Commissione i verbali e la bozza del PEdV predisposto e già condiviso con l'Interessato entro 120 giorni dal primo incontro
- Chiedere, qualora necessario, una proroga per la redazione del PEdV, motivandone le ragioni
- Partecipare all'incontro finale avanti la Commissione per relazionare in merito all'iter svolto e sottoscrivere il PEdV
- Assistere la famiglia, qualora lo richieda, anche durante la fase di attuazione del PEdV

Modifiche al Progetto Esistenziale di Vita

Il PEdV può essere modificato generalmente ogni tre anni; tuttavia, può essere rivisto in ogni momento, a seguito di modifiche sostanziali della vita dell'interessato, seguendo il medesimo processo utilizzato per la sua redazione.

In caso di cambio di residenza il richiedente o l'Interessato farà richiesta all'Ufficio di Stato Civile di ritirare il proprio PEdV che sarà rimosso dall'apposito registro comunale. Sarà cura del richiedente verificare se nel nuovo comune di residenza sia presente il Registro per la gestione dei progetti Esistenziali di vita.

In caso di trasferimento di residenza, il PEdV deve essere ritirato dagli aventi diritto entro la data di dichiarazione di residenza nel nuovo Comune.

Garanti del rispetto ed attuazione del PEdV

I sottoscrittori, anche tramite l'ausilio dell'AP, l'Amministratore di Sostegno o il Tutore o il Curatore, ove presenti, hanno la responsabilità di concorrere nella garanzia del rispetto e attuazione del PEdV. Nessuna ulteriore responsabilità è a loro ascrivibile in ordine al contenuto del PEdV ed alla sua concreta realizzazione.